

Regione Sicilia

COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 53 del 29/06/2022

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere		Х
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
VIRZI' SALVATORE	Consigliere		Х
BANNO' ANTONELLA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere	X	
MAZZOLA ROSALIA	Consigliere	X	
IULIANELLO MARTINA	Consigliere	X	

Assegnati numero 10 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri. Presenti n. 10 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA**, nella sua qualità di **Presidente** Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO** La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti

(TARI);

- l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";
- nel territorio in cui opera il Comune di Assoro è presente e operante la società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Enna Provincia ATO 6, costituita ai sensi della Legge regionale n.9/2010, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e dalla successiva n. 363/2021:
- in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 443/2019 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa alla predetta S.R.R, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;
- con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A;
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- con la Determina dell'ARERA 4/11/2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che con delibera di Consiglio comunale n.43 del 20/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI.;

Preso Atto che il D.M. 31 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del l' giugno, ha nuovamente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locale al 30 giugno 2022;

Verificato che, l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (Decreto Aiuti 2022) ha allineato il termine per l'approvazione delle tariffe Tari 2022 a quello del bilancio di previsione;

Richiamato:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR 2;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale

stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...":
- l'art.13,comma 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che : le rati scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rati scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Visto:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- Preso Atto che l'ufficio tecnico con nota prot. N. 5552 del 08/06/2022 ha trasmesso il.
 Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022- 2025;
- Richiamate:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021": deliberazione n. 57/2020/rif, deliberazione n. 238/2020/R/rif, deliberazione n. 493/2020/R/rif, deliberazione n. 138/2021/R/rif, la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la relazione di accompagnamento al PEF nella quale l'ETC, ai sensi del TQRIF adottato dall'ARERA con deliberazione n.15/2022 ha definito come quadrante di partenza lo schema I per il periodo regolatorio 2022- 2025 dando come obiettivo ai gestori dell'Ambito il raggiungimento dello schema II;

Tenuto Conto che:

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Dato Atto che:

l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022, secondo le risultanze del PEF c.a., ammonta ad € 611.658,00 con un'incidenza della parte fissa per un ammontare di € 89.651,00, per la parte variabile pari ad € 522.007,00, e che lo stesso troverà copertura con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno;

Ritenuto di imputare, alle utenze domestiche il 91,95% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 8,05% del medesimo costo, nella considerazione di garantire un'equa distribuzione del costo del servizio tra le diverse categorie di utenze

Ritenuto, altresì:

di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

- i criteri di determinazione delle tariffe:
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:
- la disciplina delle riduzioni tariffarie:
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art.4 dell'allegato A alla delibera ARERA n.363/2021 determinato per una percentuale pari al 5,60%:

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. delrelativa all'approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 redatto sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo MTR-2.

Dato Atto che il predetto piano economico finanziario dell'ammontare complessivo di € 611.658,00 assegna alla Parte Fissa il 14% dei costi complessivi e il restante 86% alla Parte Variabile.

Considerato che sulla base del Piano Finanziario e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, della legge n.147/2013;

Ritenuto di utilizzare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 con facoltà di variazione di taluni coefficiente per rendere il sistema tariffario adottato coerente alla realtà socio - economica del territorio;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019 e la successiva 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visti:

- I'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Enna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica - contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Ciò premesso:

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.d.g.;

Subito dopo:

Il Sindaco relaziona la proposta dal punto di vista tecnico - contabile;

A questo punto, non essendoci altri interventi il Presidente del Consiglio mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 09, astenuti n. 01 (Presidente), voti favorevoli n. 07, contrari n. 02 (Bannò A. e Iulianello M.) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

Di approvare, come riportato negli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta in via previsionale coerente con il Piano Finanziario trasmesso dall'ufficio tecnico con nota prot. n. 5552 del 08/06/2022;

Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Parere Tecnico

 - il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

 il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

II Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge	Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
 viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno 	per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art 11, comma 1);	

Il Vice Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li